

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1971

(76^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio del seguito della discussione congiunta:

« Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: "Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria" » (425) (D'iniziativa dei senatori Martinelli ed altri);

« Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (1315) (D'iniziativa dei senatori Torelli ed altri):

PRESIDENTE Pag. 979, 980
BORGHI, sottosegretario di Stato per le
finanze 980

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla Regione Valle d'Aosta » (552) (D'iniziativa del senatore Berthet):

PRESIDENTE Pag. 980, 981, 982, 983
ATTAGUILE, sottosegretario di Stato per le
finanze 981, 982, 983
BUZIO, relatore 980, 982, 983
CERRI 983
FORTUNATI 981
LI VIGNI 981, 982
SEGNANA 981
STEFANELLI 982

La seduta inizia alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Belotti, Bosso, Buzio, Cagnasso, Cerri, Cipellini, Colella, Corrias Efsio, De Luca, Fada, Fortunati, Franza, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zuccala', Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Attaguile e Borghi.

SOLIANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio del seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: "Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria" » (425), di iniziativa dei senatori Martinelli ed altri;

« Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (1315), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Marti-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (21 gennaio 1971)

nelli, Trabucchi, Zugno e Belotti: « Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condoni di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » e di quello d'iniziativa dei senatori Torelli, Coppola e Belotti: « Condoni in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale ».

Ricordo all'onorevole Sottosegretario Borghi che siamo sempre in attesa delle osservazioni sulle conseguenze dei due provvedimenti promesseci dall'onorevole ministro Preti.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Proprio ieri mattina, appena terminata la seduta di questa Commissione, ho preso contatto con l'onorevole Ministro, al quale ho ricordato che gli onorevoli senatori sono, appunto, in attesa dei dati sulla portata economica dei due provvedimenti in discussione. Il signor Ministro mi ha assicurato che entro la corrente settimana farà pervenire per iscritto i dati richiestigli. So che già ieri pomeriggio, prima della seduta interministeriale, l'onorevole Preti aveva dato disposizioni agli uffici per l'approntamento del materiale. Oggi stesso chiederò agli uffici se il fascicolo sia già pronto in modo che già domattina possa portarlo qui al Senato *brevis manu*.

P R E S I D E N T E. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le sue informazioni e, poichè non si fanno osservazioni, comunico che il seguito della discussione dei due disegni di legge è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla regione Valle d'Aosta » (552), d'iniziativa del senatore Berthet

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Berthet: « Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla Regione Valle d'Aosta ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come si ricorderà, nella seduta del 17 dicembre la nostra Commissione richiese all'unanimità l'assegnazione del provvedimento, anzichè in sede referente, in sede deliberante. La richiesta è stata accolta.

B U Z I O, *relatore*. Ho già avuto l'onore di riferire sul presente disegno di legge nella seduta del 22 ottobre 1970.

Il disegno di legge stesso si compone di 7 articoli, che prevedono le seguenti norme:

Con l'articolo 1 viene disposto il trasferimento alla Regione dei beni immobili appartenenti allo Stato, citati nell'articolo stesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 2 si prevedono le modalità del trasferimento dei beni, da attuare mediante decreti del Ministro delle Finanze, previo perfezionamento degli atti amministrativi riguardanti la trasferibilità dei beni. Si prevede, altresì, che la Regione subentrerà allo Stato nel possesso dei beni di cui si tratta dalla data della loro consegna, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con redazione di appositi verbali di consegna ai fini amministrativi.

Con l'articolo 3 si dettano le disposizioni procedurali per le operazioni di trascrizione e registrazione ai fini delle volturazioni delle intestazioni catastali a favore della Regione Valle d'Aosta dei sopra indicati beni.

Con l'articolo 4 viene autorizzata la cessione in proprietà alla Regione Valle d'Aosta dei beni già appartenenti alla ex GIL e previsti alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo stesso, beni immobili già dati in consegna alla Regione fin dal 1948 in attesa del loro definitivo trasferimento.

Si tratta di beni per la ricostruzione, il completamento e la sistemazione dei quali la Regione ha provveduto direttamente, a suo tempo, con rilevanti spese a carico del bilancio regionale.

Con l'articolo 5 si dispone che la cessione in proprietà alla Regione dei due beni immobili della ex GIL di cui si tratta, si effettui senza corrispettivo in denaro, alla condizione che i beni stessi siano destinati ad uso

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (21 gennaio 1971)

scolastico e culturale a favore della gioventù, con i conseguenti oneri futuri a carico dell'Amministrazione regionale.

Con l'articolo 6 si dispone che le operazioni e gli atti relativi alla cessione dei due beni immobili della ex GIL, nonché alla volturazione e trascrizione catastali dei beni stessi, siano esenti da ogni tributo o diritto fiscale.

L'articolo 7 riguarda la data di entrata in vigore della legge.

Allo scopo di addivenire alla giusta definizione di una annosa questione, insoluta da oltre vent'anni e che dà luogo a varie polemiche in sede politica locale, si raccomanda alla Commissione finanze e tesoro del Senato il sollecito favorevole esame rei disegno di legge di cui si tratta.

Il provvedimento interessa due Ministeri: delle finanze e del tesoro. Con il Ministero delle finanze è stato raggiunto il pieno accordo, mentre sono ancora in attesa della risposta da parte dei rappresentanti del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Il Governo è rappresentato in Commissione nella sua interezza da ogni suo membro.

A T T A G U I L E , *sottosegretario di Stato per le finanze*. È vero che il Governo è uno e indivisibile. Tuttavia, mentre posso dichiarare che da parte dell'Amministrazione finanziaria non vi è alcuna difficoltà ad accogliere le conclusioni del relatore in quanto abbiamo chiarito con lui ogni particolarità relativa a questo trasferimento di beni, non posso invece fornire uguali assicurazioni a proposito dei beni che dipendono dal Ministero del tesoro, ossia quelli della ex GIL. Il Ministero delle finanze ha chiesto al Ministero del tesoro di esprimere in proposito il suo parere ed ha anche chiesto di far intervenire un suo rappresentante all'odierna seduta della Commissione finanze e tesoro, senza peraltro ottenere risposta.

FORTUNATI. Chi tace acconsente: è una prassi oramai consolidata.

SEGNANA. Penso sia senz'altro doveroso approvare il disegno di legge in esa-

me. Ma, mentre affermo questo, ritengo anche di dover rilevare come appaia inconcepibile che, a distanza di più di 20 anni dalla istituzione della regione della Valle d'Aosta, un nostro collega debba presentare un disegno di legge per avviare a soluzione un precepto costituzionale, per indurre, cioè, l'organo superiore a cedere alla regione dei beni che le spettano di diritto. Difatti, nello Statuto della regione speciale della Valle d'Aosta è chiaramente precisato che i beni del demanio dello Stato situati nella Regione sono trasferiti alla Regione stessa. Penso perciò che dovrebbe essere pacifico l'assenso a questo trasferimento, anche se ancora non è pervenuto ufficialmente il parere del Ministero del tesoro.

L I V I G N I . Esatto: si tratta di un atto amministrativo.

S E G N A N A . Come è avvenuto per la regione Trentino-Alto Adige, alla quale i beni locali del demanio dello Stato sono stati trasferiti appunto con atti amministrativi. Adottiamo pure la procedura legislativa suggeritaci dal collega Berthet: certo però che occorre dire la verità, ossia rimproverare, penso, non tanto i governanti quanto piuttosto i settori burocratici, che sono stati sempre restii ad riconoscere i diritti sanciti dagli Statuti regionali.

Penso che anche il famoso problema dell'Alto Adige — e lo ripeterò in Aula — forse non sarebbe scoppiato in quel modo se avessimo avuto le norme di attuazione dello Statuto e si fosse obbedito ai precetti costituzionali. Mi dispiace di dover fare questo tipo di discorso essendo membro della maggioranza, ma sono constatazioni che una persona onesta deve fare anche se fa parte della maggioranza.

A T T A G U I L E , *sottosegretario di Stato per le finanze*. A chiarimento di quanto ha osservato il senatore Segnana, debbo dire che non è che lo Stato abbia mancato di trasferire, in base allo Statuto, i beni spettanti alla Regione della Valle d'Aosta: non ha trasferito solo alcuni beni che erano adibiti, come la Caserma Menabréaz, a scopi militari.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)76^a SEDUTA (21 gennaio 1971)

Ci siamo preoccupati, a seguito delle osservazioni fatte, di vedere se effettivamente la Caserma Menabréaz è adibita a scopi militari. La comunicazione che a tale proposito è stata fatta al Ministero da parte dell'Ufficio tecnico erariale di Aosta è che lo stabile ex Caserma Menabréa trovasi attualmente adibito a scopi militari pure se in pessimo stato di manutenzione.

PRESIDENTE. Per parte mia non posso non rilevare il fondamento delle osservazioni fatte dal collega Segnana: il Ministero del tesoro è stato pregato di esprimere il proprio parere in merito, ma non l'ha fatto. Per quale ragione? Probabilmente perchè ha molte questioni del genere da risolvere; ma noi non possiamo, ora che ne siamo a conoscenza, lasciare che le cose continuino ad andare come prima. Poichè si tratta di un bene di modesto valore demaniale militare, in pessime condizioni, e poichè non si agisce di sorpresa ma dopo avere avvertito il Ministero, ritengo che opportunamente la Commissione oggi possa decidere, tenuto conto che il Ministero di primaria competenza, quello delle finanze, è d'accordo. Comunque, se il Ministero del tesoro riterrà di dover fornire dei chiarimenti entro poche settimane, potrà darli in sede di discussione del disegno di legge presso la Camera dei deputati. Se la Camera riterrà necessario apportare delle modifiche, ci restituirà il disegno di legge e noi l'approveremo rapidissimamente. Ma attendere ancora che il Ministero del tesoro, che non è poi privo di preoccupazioni maggiori, esprima il proprio parere su questo provvedimento, significherebbe, a mio avviso, agevolare una certa tendenza a tirare in lungo le cose, tendenza contro la quale, almeno a parole, tutti combattimento. Mi dichiaro, pertanto, d'accordo con le dichiarazioni fatte dal collega Segnana e con l'invito espresso dal senatore Fortunati.

A T T A G U I L E, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo si rimette alla Commissione sia per quanto riguarda la Caserma Menabréaz che l'immobile della ex GIL.

S T E F A N E L L I. Signor Presidente, il senatore Segnana ha senza dubbio ragione nel porre l'accento sul ritardo che si potrà verificare del passaggio degli immobili dallo Stato alla Regione, ma il termine che l'articolo 2 fissa in sei mesi è un termine semplicemente ordinatorio e non perentorio: i sei mesi potrebbero anche diventare sei anni in linea teorica. Ritengo, pertanto, che sia da modificare il secondo comma dell'articolo 2 nel senso di stabilire in modo tassativo che gli immobili elencati nella legge stessa debbono essere trasferiti alla Regione entro sei mesi.

PRESIDENTE. È una proposta di emendamento all'articolo 2?

S T E F A N E L L I. Formulerò l'emendamento se la Commissione ritiene di accogliere questa mia proposta, altrimenti non insisto.

B U Z I O, *relatore.* Io direi di lasciare il testo così come è formulato.

PRESIDENTE. Così come l'articolo 2 è formulato, l'Amministrazione entro sei mesi dovrebbe senz'altro uniformarsi al precepto legislativo e provvedere alla consegna degli immobili alla Regione.

B U Z I O, *relatore.* In realtà li ha già in consegna!

S T E F A N E L L I. Allora mi limito a richiamare l'attenzione del Governo su questo secondo comma dell'articolo 2.

L I V I G N I. Pur approvando questo disegno di legge, sono sempre convinto che per molti di questi stabili non era necessario ricorrere ad un disegno di legge. La prima delle voci che viene citata è addirittura un cinematografo: non penso che un cinema sia da considerarsi ancora un servizio pubblico di quelli che a norma dello Statuto regionale potevano interessare la difesa dello Stato o altre cose di questo genere. D'altra parte, le osservazioni fatte dal senatore Segnana hanno un fondamento, perchè il fatto

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (21 gennaio 1971)

che sia stato preso sotto gamba lo spirito dello Statuto regionale lo dimostra la circostanza che alcuni di questi immobili sono stati adibiti a servizi di interesse statale addirittura dopo l'entrata in vigore dello Statuto regionale, il che è una cosa semplicemente assurda. Comunque, pur di venire fuori rapidamente da questa situazione, anche se ho qualche dubbio circa la rapidità quando leggo la formulazione dell'articolo 2: «...i beni immobili... saranno trasferiti... previo perfezionamento degli atti amministrativi riguardanti la trasferibilità dei beni stessi», sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Desidero, tuttavia, proporre un emendamento all'articolo 5 tendente ad aggiungere il termine « sportivi » alla dizione « ad usi scolastici e culturali », onde evitare che se in futuro si vorrà dare una diversa sistemazione all'immobile (per esempio farne un palazzetto dello sport) non ci sia il pericolo che esso possa essere addirittura retrocesso alla ex-GIL.

B U Z I O , *relatore*. D'accordo.

A T T A G U I L E , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio rilevare che nell'articolo 1, lettera A, vi è un errore: anziché « 426 » si deve leggere « 436 ».

C E R R I . Pur dichiarandomi favorevole all'emendamento proposto dal senatore Li Vigni all'articolo 5, mi permetto di fare una considerazione di principio: in ogni caso, una volta stabilito il trasferimento, noi non possiamo imporre dei limiti all'uso che deve essere fatto di questi immobili trasferiti alla Regione, perchè la Regione potrebbe avere un diverso piano scolastico, e via dicendo, e quindi utilizzarli in modo diverso. Una volta trasferito il bene, non possiamo porre delle condizioni circa l'uso.

P R E S I D E N T E . L'articolo 5 si riferisce esclusivamente agli immobili di cui all'articolo 4

C E R R I . D'accordo. Ad ogni modo, ritengo inopportuno, da un punto di vista ge-

nerale, specificare l'uso previsto per i beni da assegnare alla Regione, perchè poniamo dei limiti alle prerogative delle Regioni in materia di utilizzo anche di questi immobili.

P R E S I D E N T E . Si tratta, in definitiva, di fare in modo che il fine che la GIL aveva venga a perpetuarsi, per questi stessi beni, nelle autorità regionali.

C E R R I . Poichè noi tendiamo, in linea generale, ad eliminare questo istituto anacronistico della ex-GIL, ovviamente i suoi beni devono essere trasferiti con ampia facoltà ai nuovi istituti che sono stati creati e che regolano la materia.

P R E S I D E N T E . Sono vincoli che nascono dal diritto civile.

Rammento in proposito che un capoluogo di provincia fece concessione alla GIL di un'area con il vincolo che doveva essere riservata ad un determinato fine. Ad un certo momento si parlò di modifiche del piano regolatore e di destinazione dell'area ad un altro fine. La conseguenza è stata che immediatamente il comune ha fatto presente che rivendicava la restituzione del cespite perchè veniva meno la finalità che aveva dato origine alla concessione, e la GIL non ha cambiato nulla.

Credo che si tratti di situazioni di questo genere, di vincoli che nascono dalla volontà, ad esempio, di un donatore che non può essere mutata per il fatto che ad un ente ne subentra un altro.

C E R R I . Mi permetto di fare una dichiarazione di principio di carattere politico. Prima o poi anche questa materia dovrà essere regolata, perchè è chiaro che nel momento in cui andremo a stabilire la soppressione di questo istituto si porranno dei limiti.

P R E S I D E N T E . Il legislatore potrebbe eliminare tutte queste questioni, ma deve essere cauto e tener ben presenti i principi costituzionali.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Sottosegretario ha dichiarato che per talune modifiche si rimette alla decisione della Commissione.

Passiamo, quindi, all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I sottoelencati beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta, saranno trasferiti alla Regione stessa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabile ex Casa Littoria di Aosta (locali adibiti ad uffici e locale adibito a cinema) e relativo terreno annesso, iscritti in catasto a F. XVI mappali nn. 260, 459 e 426;

b) stabile ex Caserma Challand, sita in Aosta, piazza Roncas, iscritto in catasto al F. XLII mappale n. 66;

c) fabbricati e terreni ex Casermette, site in località Saint Martin de Corléans, di Aosta, iscritti in catasto al F. XXIX mappali nn. 122, 123, 124, 128, 129, 277, 278 e 280;

d) terreno adibito a campo di tiro a segno, sito in località Buthier del comune di Aosta, iscritto in catasto al F. LIV mappale n. 460;

e) porzione di stabile dell'ex Palazzo del Governo di Aosta già adibita a sede degli uffici dell'ex Prefettura di Aosta, parte dello stabile iscritto in catasto al F. XL mappali nn. 372, 373, 374 e 439;

f) stabile ex Caserma Menabréaz, sito in comune di Châtillon iscritto in catasto al F. XXXVII mappali nn. 428, 429, 430 e 466;

g) ex baraccamenti militari siti in comune di Châtillon, iscritti in catasto al F. XXXV mappali nn. 194, 195, 241, 242 e 246;

h) ex casermette militari site in comune di Morgex, iscritte in catasto al F. XL mappali nn. 314 e 346;

i) terreno ex campo di tiro a segno sito in comune di Morgex, iscritto in catasto al F. XI mappali nn. 187, 188 e 769;

l) stabile ex Caserma e terreno annesso, siti in località Arpy del comune di Mor-

gex, iscritti in catasto al F. XLVIII mappali nn. 142 e 153.

A quest'articolo è stato presentato dal rappresentante del Governo un emendamento, tendente a sostituire, nella lettera a), la cifra « 426 » con l'altra « 436 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

I beni immobili di cui al precedente articolo saranno trasferiti alla Regione Valle d'Aosta mediante decreti del Ministro delle finanze, previo perfezionamento degli atti amministrativi riguardanti la trasferibilità dei beni stessi.

La Regione subentrerà allo Stato nel possesso dei beni immobili di cui al precedente articolo dalla data della loro consegna, alla quale dovranno provvedere i competenti organi statali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigendo appositi verbali di consegna ai fini amministrativi.

A quest'articolo non è stato presentato alcun emendamento, ma resta consacrato agli atti che il Senato ritiene che l'Amministrazione debba rigorosamente rispettare il termine di 6 mesi.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Su istanza del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, documentata con il deposito di una copia dei decreti ministeriali di trasferimento dei sopracitati beni immobili, i competenti uffici statali locali provvederanno alle operazioni di trascrizione e registrazione necessarie per le

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (21 gennaio 1971)

volturazioni e le intestazioni catastali a favore della Regione Valle d'Aosta dei beni immobili di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le operazioni e gli atti relativi alla trascrizione e al trasferimento dei beni immobili di cui si tratta saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.

(È approvato).

Art. 4.

Il Commissariato nazionale per la gioventù italiana è autorizzato a cedere in proprietà alla Regione Valle d'Aosta, alle condizioni di cui al successivo articolo 5, i seguenti beni immobili già appartenenti all'ex GIL e già dati in consegna alla Regione stessa fin dal 1948, in attesa del loro definitivo trasferimento:

a) palestra di ginnastica per gli alunni delle scuole, sita in viale Carducci, di Aosta, iscritta in catasto al F. XXXIV mappale n. 43;

b) fabbricato e terreno costituenti l'ex Colonia elioterapica (ora scuola regionale di agricoltura), siti in località Saint Martin de Corléans, di Aosta, iscritti in catasto al F. XXVII mappali nn. 87 e 91.

(È approvato).

Art. 5.

La cessione in proprietà alla Regione dei beni immobili di cui al precedente articolo 4 sarà disposta, senza corrispettivo in denaro, alla condizione che i beni stessi siano destinati ad usi scolastici e culturali a favore della gioventù, con i conseguenti oneri futuri a carico dell'Amministrazione regionale.

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Li Vigni un emendamento, tendente ad aggiungere dopo la parola « culturali » le altre « e sportivi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

Le operazioni e gli atti relativi alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 4 e alle volturazioni e trascrizioni catastali dei beni stessi saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.